



Città di Legnano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI ALLA CURA E ALLA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

Approvato con Delibera di Consiglio comunale CC n. 91 del 31_05_2022

INDICE

INDICE	2
Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Principi generali	3
Articolo 4 – I cittadini attivi	4
Articolo 5 – Ambiti di collaborazione	5
Articolo 6 – Ambiti di responsabilità	5
Articolo 7 – Patto di collaborazione	5
Articolo 8 – Durata della collaborazione	6
Articolo 9 – Monitoraggio della collaborazione	6
Articolo 10 – Procedimento di formazione del patto di collaborazione	6
Articolo 11 – Recesso e risoluzione	7
Articolo 12 – Assistenza amministrativa e formativa	7
Articolo 13 – Copertura assicurativa	8
Articolo 14 - Forme di sostegno ai patti	8
Articolo 15 – Trasparenza e attività di divulgazione	8

Articolo 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e il Comune di Legnano per l'amministrazione condivisa, cioè la cura, la gestione condivisa dei beni comuni urbani. La promozione della cittadinanza attiva, in attuazione degli articoli 118 comma 4 e 117 comma 6 della Costituzione, e dell'art. 3 n. 5 del d. lgs. n. 267 del 2000, è riconosciuta quale funzione istituzionale dell'ente.

Articolo 2 – Definizioni

1. Beni comuni urbani: i beni materiali che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere strumentalmente collegati alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini.
2. Cittadini attivi: tutti i soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche esercitanti attività economiche, che in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, neanche indiretto, e senza spendita del nome, svolgono attività in favore della comunità e dell'interesse generale.
3. Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi o dalla Amministrazione, diretta a realizzare un intervento di cura, gestione condivisa dei beni comuni urbani.
4. Patto di collaborazione: accordo in forma scritta mediante il quale l'Amministrazione e i cittadini attivi definiscono finalità, obiettivi e risultati attesi, nonché modalità gestionali degli interventi di cui alla lettera precedente.
5. Cura: attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione beni comuni urbani, di proprietà dell'Amministrazione. I cittadini attivi possono fare oggetto di cura anche beni comuni di proprietà privata o di altri enti pubblici, conferiti nelle forme ammesse dall'ordinamento e secondo regole condivise con l'Amministrazione. La cura può essere occasionale o periodica e, di norma, non può sostituirsi a prestazioni altrimenti programmate bensì essere integrativa, complementare e migliorativa dei livelli di qualità perseguiti dall'Amministrazione.
6. Gestione condivisa: programma di attività di valorizzazione dei beni comuni urbani, di norma con carattere periodico.

Articolo 3 – Principi generali

1. Sussidiarietà orizzontale: la collaborazione tra cittadini attivi e l'Amministrazione è improntata al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali enunciati dagli articoli 1, 2, 3, 9, 42 e 118 della Costituzione Italiana, e alla valorizzazione delle comunità territoriali.
2. Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne e promuoverne l'esercizio effettivo.
3. Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza e

controllo, nonché gli obblighi dedotti nel patto di collaborazione, l'Amministrazione e i cittadini attivi si ispirano alla fiducia reciproca e al perseguimento esclusivo di comuni finalità di interesse generale. Nello svolgimento delle attività di collaborazione, i cittadini attivi agiscono con piena autonomia.

4. Solidarietà e responsabilità: l'Amministrazione e i cittadini attivi cooperano alla realizzazione della finalità condivise sottoscrivendo un patto di collaborazione, che stabilisce le condizioni e modalità alle quali essi impiegano i mezzi e le attività di competenza e disciplina i rispettivi profili di responsabilità.
5. Universalità e trasparenza: l'Amministrazione e i cittadini attivi riconoscono nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità dell'amministrazione condivisa.
6. Fruizione collettiva: la gestione del bene comune deve andare a beneficio di tutta la cittadinanza, deve consentire in qualsiasi momento l'accesso alle attività in atto di nuovi cittadini interessati, e ove possibile, la coabitazione di attività diverse.
7. Valorizzazione del pluralismo sociale e delle pari opportunità: la collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini attivi valorizza le differenze, come elementi di ricchezza civile, culturale, sociale, e promuove le pari opportunità.
8. Adeguatezza e differenziazione: i patti di collaborazione sono proporzionati alla natura e complessità delle attività di cura e di gestione condivisa dei beni comuni urbani e sono differenziati a seconda della tipologia di bene comune, degli ambiti sociali al cui benessere sono funzionali, degli assetti patrimoniali ed economici eventualmente coinvolti.
9. Sostenibilità: l'Amministrazione e i cittadini attivi verificano, con cadenza periodica determinata nel patto di collaborazione, che lo svolgersi delle collaborazioni permanga nelle condizioni di fattibilità tecnica, economica, sociale e ambientale specificamente previste, potendo esse cessare per superamento di tali limiti. Curano, inoltre, la conservazione dei beni comuni a vantaggio delle generazioni future.
10. Informalità: l'Amministrazione interpreta la propria normativa al fine di assicurare la massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con i cittadini attivi e le associazioni e commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, necessari a dare svolgimento delle attività oggetto del patto di collaborazione.
11. Sussidi e agevolazioni: nei limiti delle risorse disponibili, l'Amministrazione può assumere direttamente oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.

Articolo 4 – I cittadini attivi

1. La partecipazione ad attività di cura e di gestione condivisa dei beni comuni urbani è aperta a tutti. Nel caso di cittadini minorenni, la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.
2. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni i cittadini che versino nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica

Amministrazione, abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti le entrate tributarie e extratributarie del Comune di Legnano.

3. Nella cura, nella gestione condivisa e nella rigenerazione dei beni comuni urbani l'Amministrazione può impiegare, secondo modalità concordate nei patti di collaborazione, giovani reclutati attraverso il Servizio Civile Nazionale.

Articolo 5 – Ambiti di collaborazione

1. Le proposte di collaborazione possono svilupparsi in azioni di cura e di gestione condivisa che abbiano una chiara ricaduta in termini di pubblica utilità.
2. Negli ambiti di collaborazione rientrano attività di valorizzazione dei beni comuni urbani, di norma con carattere periodico e attività volte alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani di proprietà dell'Amministrazione.

Articolo 6 – Ambiti di responsabilità

1. I cittadini attivi realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, nei quali saranno esplicitati anche gli ambiti di responsabilità di ciascuna delle parti stipulanti.

Articolo 7 – Patto di collaborazione

1. Il patto sottoscritto costituisce titolo valido, anche se non in via esclusiva, per l'uso dei beni che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse.
2. Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l'efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del patto, e solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue, e gli effetti attesi dal patto;
 - b) le azioni di cura e il programma di massima;
 - c) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - d) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto
 - f) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, di gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 13 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze

con altre attività;

- g) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Legnano dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- h) le forme di sostegno messe a disposizione dall'amministrazione comunale;
- i) le misure di monitoraggio e pubblicità del patto;
- j) l'eventuale supporto tecnico del personale comunale competente, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'eventuale applicazione di penalità per l'inosservanza delle clausole del patto;
- k) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- l) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Articolo 8 – Durata della collaborazione

1. La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale, non supera normalmente i tre anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione della tipologia del patto di collaborazione.

Articolo 9 – Monitoraggio della collaborazione

1. I patti di collaborazione regolano le attività di monitoraggio e controllo delle attività, allo scopo di valutare in corso d'opera l'attualità dell'interesse perseguito, la congruenza tra finalità, obiettivi, risultati, la sostenibilità, e per individuare possibilità di miglioramento.

Articolo 10 – Procedimento di formazione del patto di collaborazione

1. La sottoscrizione dei patti di collaborazione avviene attraverso due modalità:
 - l'Amministrazione offre ai cittadini attivi proposte di collaborazione mediante la pubblicazione di avvisi periodici e ne raccoglie le manifestazioni d'interesse
 - i cittadini attivi possono avanzare proposte autonome, con una relazione illustrativa circa l'intervento la finalità dello stesso e le condizioni di fattibilità

2. Le proposte autonome sono sottoposte alla verifica del soddisfacimento delle seguenti condizioni:
 - che i promotori non versino in alcuna delle condizioni ostative indicate all'art. 4;
 - che i siti indicati risultino effettivamente e durevolmente disponibili ovvero non siano già interessati, se di proprietà comunale, da programmi di valorizzazione economica o da interventi di altro tipo;
 - che la proposta arrechi un concreto miglioramento alla fruizione pubblica del bene che ne è oggetto;
 - che la proposta possieda ragionevoli requisiti di fattibilità tecnica, economica e di sostenibilità, in ordine alle finalità generali perseguite, alle risorse concrete disponibili e necessarie;
 - che la proposta non sia in contrasto con i valori costituzionali, i principi dello Statuto del Comune di Legnano e non dia luogo ad attività di propaganda politica, sindacale, religiosa, di diffusione di messaggi offensivi o comunque lesivi della dignità umana (espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia), di presidio dell'ordine pubblico.
3. La stipula del patto di collaborazione è preceduta da una fase istruttoria, necessaria ad acquisire le necessarie intese e autorizzazioni, e a stabilire di concerto con i proponenti le condizioni definitive del patto di collaborazione. La stipula dei patti di collaborazione è attribuita di norma ai dirigenti titolari dei beni o attività oggetto dei patti.
4. In fase istruttoria le proposte dei cittadini attivi possono essere rifiutate motivatamente entro 30 giorni dalla data di ricezione attestata dal Protocollo generale, solo a seguito di un tentativo di mediazione tra l'Amministrazione e il proponente che abbia dato esito negativo.

Articolo 11 – Recesso e risoluzione

1. È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali. Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, l'Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

Articolo 12 – Assistenza amministrativa e formativa

1. L'Amministrazione, dedica ai cittadini attivi appositi interventi di formazione negli ambiti in cui si sviluppano le attività dei proponenti e nelle responsabilità connesse.
2. In via temporanea l'Amministrazione può affiancare personale interno a sostegno delle attività previste dai patti di collaborazione, nell'ambito dell'orario di servizio.

Articolo 13 – Copertura assicurativa

1. Qualora non ne fossero provvisti, l'Amministrazione attiva a vantaggio dei cittadini attivi, in relazione alle attività previste dai patti di collaborazione, idonee tutele assicurative nei rami di infortunio e di responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto di patto di collaborazione.

Articolo 14 - Forme di sostegno ai patti

1. L'Amministrazione può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura e di gestione condivisa dei beni comuni urbani e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare non appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere forme di sostegno a favore dei cittadini attivi come la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.
4. L'Amministrazione favorisce i patti di collaborazione promuovendo proficue collaborazioni tra i partecipanti ai patti e le realtà istituzionali, sociali e associative presenti sul territorio.

Articolo 15 – Trasparenza e attività di divulgazione

1. L'Amministrazione cura la periodica pubblicazione sul sito istituzionale, di norma a cadenza annuale, di un rapporto illustrativo delle attività svolte, delle dinamiche generate sul piano del community building, dell'impatto sulla cittadinanza e delle prospettive di sviluppo individuabili nel contesto urbano.
2. L'Amministrazione, salvo diverse disposizioni nei patti di collaborazione, effettua le attività di comunicazione necessarie alla pubblicizzazione locale e generale delle collaborazioni al fine di coinvolgere altri cittadini attivi.